

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 14 febbraio 2020

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 03/2020

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale

APPALTI - NUOVI OBBLIGHI DAL 2020

La Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. Decreto fiscale collegato alla Manovra 2020), introduce nuovi obblighi per imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici e imprese committenti in relazione alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

Di seguito le principali novità:

CAMPO DI APPLICAZIONE

I nuovi obblighi trovano applicazione nei confronti dei soggetti sostituti d'imposta residenti in Italia in possesso di tutti seguenti requisiti:

- che affidano a un'impresa il compimento di **una o più opere** o di **uno o più servizi**,
- di importo **complessivo annuo superiore a euro 200.000**,
- tramite contratti di **appalto, subappalto, affidamento** a soggetti consorziati o **rapporti negoziali comunque denominati** caratterizzati da
 - prevalente **utilizzo di manodopera** presso le **sedi di attività del committente**
 - con l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà del committente** o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Si tratta di contratti di appalto, subappalto e di affidamento a soggetti consorziati nonché, in via estensiva, dei rapporti negoziali comunque denominati. Con riferimento a tale ultima fattispecie, si ritiene che il Legislatore abbia voluto estendere le nuove disposizioni in materia di appalto a tutte quelle ipotesi di esternalizzazione dell'attività da parte delle imprese, indipendentemente dalla loro denominazione.

Per quel che riguarda l'attività oggetto del contratto/rapporto negoziale, la stessa deve caratterizzarsi per:

- prevalente **utilizzo di manodopera** presso le **sedi di attività del committente** e
- l'utilizzo di **beni strumentali di proprietà del committente** o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Le opere o i servizi commissionati devono svolgersi presso la sede del committente.

Pertanto sono escluse dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalto tutte quelle attività commissionate che si realizzano al di fuori del contesto aziendale del committente.

Infine, i beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività devono essere di proprietà del committente o riconducibili a quest'ultimo in qualunque forma. A tale proposito si ritiene che anche un utilizzo parziale e non solo esclusivo dei mezzi del committente comporta che l'esternalizzazione dell'attività, fermi restando gli altri requisiti previsti, rientri nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalto.

In mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati non si applicano gli obblighi di responsabilità solidale di seguito indicati.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

RESPONSABILITA' SOLIDALE PER RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In caso di appalto/affidamento e subappalto è prevista per committente e impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice la **responsabilità solidale per le ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati dovute dall'impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto/affidamento.

Ciò implica:

- per i **committenti** l'**obbligo** di **richiedere** all'impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici, **copia** delle deleghe di pagamento (**Mod. F24**) relative al versamento di **ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati** nonché di **addizionali regionale e comunale** all'IRPEF, **trattenute** dalle imprese in questione **ai lavoratori** direttamente **impiegati** nell'esecuzione dell'**opera o del servizio**;
- per le **imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici** l'**obbligo** di **rilasciare** le suddette deleghe di pagamento (**Mod. F24**) ai committenti **entro cinque giorni lavorativi** successivi alla **scadenza di pagamento**.

N.B. Il versamento delle ritenute è, pertanto, effettuato dall'impresa appaltatrice/affidataria/ subappaltatrice tramite **distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione**.

Oltre a copia delle deleghe di pagamento, le **imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici** devono trasmettere al committente anche un **elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dallo stesso, con il dettaglio di:

- **ore di lavoro prestate** da ciascun percipiente in esecuzione della predetta opera o servizio affidato;
- **ammontare della retribuzione** corrisposta ad ogni dipendente collegata a tale prestazione;
- **ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

N.B. È prevista l'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità di trasmissione telematica delle informazioni di cui sopra.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E PREMI INAIL

Ad integrazione degli obblighi connessi alle ritenute fiscali, le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici non possono avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle **obbligazioni** relative a:

- **contributi previdenziali e assistenziali** e
- **premi assicurativi obbligatori**, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

N.B. Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati, senza possibilità di compensarli con eventuali crediti disponibili.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

DECORRENZA NUOVI OBBLIGHI

In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni l'Agenzia delle Entrate specifica che trovano applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, quindi relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche con riguardo ai contratti di appalto, subappalto, affidamento stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2020.

APPALTI ESCLUSI

Le nuove disposizioni in materia di appalti, con riferimento sia agli obblighi di comunicazione per le ritenute fiscali sia al divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi, **non** trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano, allegando la relativa certificazione, al committente la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti requisiti:

- essere **in attività da almeno tre anni**;
- essere **in regola** con gli **obblighi dichiarativi**;
- aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
Nei versamenti per il calcolo del 10% rientrano l'IRPEF, l'IRAP, l'IVA, le ritenute ed i contributi;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

N.B. La **certificazione** (da allegare alla comunicazione) attestante la presenza dei predetti requisiti è messa a disposizione delle singole imprese dall'**Agenzia delle Entrate** ed ha **validità 4 mesi dalla data del rilascio**. Tale comunicazione è stata resa disponibile con Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2020.

SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL COMMITTENTE

Qualora il committente paghi i corrispettivi all'impresa appaltatrice, in assenza della comunicazione da parte di quest'ultima, delle deleghe di pagamento e delle informazioni riguardanti i lavoratori impiegati nell'appalto, ovvero verifichi l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Nei primi mesi di applicazione della norma, e fino al 30 aprile 2020, il committente non è sanzionabile qualora l'appaltatore abbia correttamente effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, senza compensazioni, anche se non ha utilizzato distinte deleghe per ciascun committente, a condizione che sia fornita al committente la documentazione richiesta dalla legge.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.